

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori previsti nell'intervento denominato "Lavori di completamento messa in sicurezza Banchina 18 del Porto di Civitavecchia".


C.I.G. : 7435525556

C.U.P. : J37E17000360005

Comunicazione ai concorrenti del 21.05.2018

In riferimento alle segnalazioni pervenute, si conferma la mancanza della Disciplina sanzionatoria allegata al Protocollo di Legalità.

Si allega alla presente comunicazione la suddetta Disciplina Sanzionatoria.

L'ufficio Gare e Contratti


www.portidiroma.it

00053 Civitavecchia
Molo Vespucci, snc
tel. 0766 366 201
fax 0766 366 243

00054 Fiumicino
Piazzale Mediterraneo, snc
tel. 06 65047931
fax 06 6506839

04024 Gaeta
Lungomare Caboto
tel. 0771 471096
fax 0771 712664

**Disciplina Sanzionatoria
relativa al Protocollo d'Intesa tra la Prefettura di
Roma e l'Autorità Portuale di Civitavecchia,
Fiumicino e Gaeta**

ART. 1 – SETTIMANALE DI CANTIERE. OMESSA COMUNICAZIONE.


1. In relazione agli obblighi previsti dall'art. 6 del protocollo d'intesa, l'omessa comunicazione dei dati relativi al settimanale di cantiere da parte del *Referente di cantiere* dell'impresa aggiudicataria, da parte di imprese sub-appaltatrici e/o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera, ovvero da parte della Direzione Lavori, sarà applicata una penale pari allo 0.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. Nel caso di reiterazione della condotta omissiva, sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

ART. 2 - SETTIMANALE DI CANTIERE. RITARDATA COMUNICAZIONE.

1. In relazione agli obblighi previsti dall'art.6 del protocollo d'intesa, la ritardata comunicazione dei dati relativi al settimanale di cantiere da parte del *Referente di cantiere* dell'impresa aggiudicataria, da parte di imprese sub-appaltatrici e/o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera, ovvero da parte della Direzione Lavori, sarà applicata una penale pari allo 0.3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. Nel caso di reiterazione della condotta omissiva, sarà applicata una penale pari al 0.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

ART. 3. – BANCA DATI. RITARDATA COMUNICAZIONE.

1. In relazione agli obblighi previsti dall'art. 7 del protocollo d'intesa, per la ritardata comunicazione delle informazioni relative alla Banca Dati da parte del *Referente di cantiere* dell'impresa aggiudicataria, ovvero da parte della Direzione Lavori, sarà applicata una penale pari allo 0.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. Nel caso non vengano comunicate le variazioni degli assetti societari delle imprese interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera, entro 30 giorni, sarà applicata una penale pari al 0.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the page. There are two distinct signatures, one appearing to be 'CF' and another 'M', with some scribbles around them.

ART. 4 – AGGRAVANTE.

1. Nel caso in cui le ritardate od omesse comunicazioni, di cui agli articoli precedenti, riguardino persone già colpite da provvedimenti restrittivi della libertà personale per gravi reati o per il reato di cui all'art. 416 bis C.P., ovvero società nei cui confronti le successive informazioni antimafia, di cui all'art. 10 del DPR 252/98, abbiano dato esito positivo, l'impresa aggiudicatario o la direzione lavori riceveranno una penale pari al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

ART. 5 - COMUNICAZIONE DEI SUB-APPALTI.

1. In relazione agli obblighi previsti dall'art.2, co.3, del protocollo d'intesa, nel caso gli obblighi stabiliti dal protocollo d'intesa a carico dell'impresa aggiudicataria con le imprese subappaltatrici e/o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera, non siano previsti nei relativi contratti, sarà applicata una penale pari allo 0.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. Qualora le successive informazioni antimafia, di cui all'art. 10 del DPR 252/98, sulle società sub affidatarie abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà trattenuto all'impresa aggiudicataria un importo in misura pari al 10% del valore del subcontratto.
3. All'impresa appaltatrice che intende avvalersi del subappalto e non rispetti le procedure previste dagli art.118 del D. Lgs 163/2006 ed art. 170 DPR 207/2010, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, oltre alle sanzioni previste dall'art.21 L. 646/82, come modificato ed integrato dall'art. 8 L.55/90 e s.m.i. e dall'art. 2 D.L. 139/95, convertito nella L. 246/95.

ART. 6 – PROCEDURA DI CONTESTAZIONE.

1. Il *Referente di cantiere* dell'impresa appaltatrice e il direttore dei lavori dovranno verificare, con frequenza almeno settimanale, la correttezza delle informazioni relative al settimanale di cantiere e alla banca dati, riferendo tempestivamente alla Stazione appaltante in merito ad eventuali difformità, rispetto alle comunicazioni inviate/ricevute.
2. L'impresa appaltatrice, ovvero la direzione lavori dovranno rispondere, entro 10 giorni lavorativi alle contestazioni formulate dal responsabile del procedimento, presentando eventuali controdeduzioni.



3. Le penali saranno applicate, anche in assenza di controdeduzioni da parte delle società interessate, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
4. È ammessa, su motivata richiesta della società interessata, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che l'omissione/ritardo non è imputabile alla società stessa, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi.
5. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante, di concerto con la Prefettura di Roma, sentito il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori.
6. Qualora le inadempienze determinino un importo massimo delle penali superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 D. Lgs. 163/2006.

Civitavecchia lì

Il Presidente
Dott. Pasqualino Monti

